

PRO LOCO DI ARVIER

STATUTO

TITOLO I ISTITUZIONE

Articolo 1

Si è costituita in Arvier una associazione denominata Pro Loco, con sede in Arvier.

TITOLO II SCOPI SOCIALI

Articolo 2

L'Associazione Pro Loco non persegue finalità politiche o di lucro.

Ha lo scopo di promuovere iniziative idonee a favorire lo sviluppo sociale, culturale, turistico del Comune di Arvier, quali ad esempio: festeggiamenti, gare, fiere, covegni, spettacoli, mostre, gite, escursioni.

TITOLO III L'ASSEMBLEA

Articolo 3

Gli organi della Pro Loco sono l'Assemblea e il Comitato Direttivo.

L'Assemblea è composta da: soci ordinari.

L'Assemblea provvede all'elezione del Comitato Direttivo e di 2 revisore dei conti, che nel loro ambito eleggono il Presidente.

Articolo 4

I soci ordinari – residenti, domiciliati o frequentatori del territorio di Arvier – sono tenuti al versamento annuo di una quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea su proposta del Comitato Direttivo. La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile. Il mancato pagamento di tale quota comporta l'immediata perdita di qualità di socio.

Tutti i soci ordinari hanno diritto di voto e il diritto di eleggibilità.

Articolo 5

L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci ordinari ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo che la convoca almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci e per gli indirizzi programmatici.

L'Assemblea può anche essere convocata su delibera del Comitato Direttivo e/o su richiesta di almeno 1/3 dei soci ordinari.

La convocazione dell'Assemblea contenente l'ordine del giorno dovrà essere affissa almeno dieci giorni prima nella bacheca dell'associazione.

TITOLO IV IL COMITATO DIRETTIVO

Articolo 6

Il Comitato Direttivo è eletto dall'Assemblea.

Il numero dei componenti del Comitato Direttivo viene stabilito dall'Assemblea.

Il Comitato Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario-Tesoriere.

Articolo 7

Il Comitato Direttivo dura in carica due anni.

In caso di dimissioni, decadimento o decesso di un membro durante il mandato, subentrerà automaticamente il primo della lista degli esclusi, mantenendo inalterata la scadenza originaria.

I membri del Comitato Direttivo sono dichiarati decaduti dopo 3 assenze consecutive non giustificate.

Articolo 8

Il Comitato Direttivo viene convocato dal Presidente almeno tre volte all'anno; può essere anche convocato su richiesta di almeno 4 membri.

Le sue sedute sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti (50% + 1).

Le deliberazioni sono approvate con la maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti è determinante il voto del Presidente o del Vice Presidente in sua assenza.

Le deliberazioni devono essere riportate su apposito registro dei verbali a cura del segretario e sottoscritte anche dal Presidente.

Articolo 9

Il Comitato Direttivo predispose il regolamento interno e annualmente ha l'obbligo di redigere il bilancio di previsione, il conto consuntivo e il programma annuale delle attività.

Tutto dev'essere approvato dall'Assemblea; se manca tale approvazione, il Comitato Direttivo decade ed entro trenta giorni l'Assemblea fissa una riunione per il rinnovo delle cariche.

TITOLO V RAPPORTI E CONTRIBUTI

Articolo 10

Il bilancio di previsione, il conto consuntivo ed il programma annuale vengono comunicati al Comune di Arvier, cui vengono altresì segnalate tutte le decisioni assunte dall'Assemblea e dal Comitato Direttivo in materia di cariche sociali
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Articolo 11

La Pro Loco ha come entrate le quote associative ed i contributi, per le attività gestionali, da parte del Comune e dell' A.I.A.T.
La Pro Loco ha il diritto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve, o capitali durante la vita dell'associazione.
La Pro Loco ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previsti.

TITOLO VI MODIFICHE DELLO STATUTO

Articolo 12

Qualsiasi modifica dello statuto dovrà essere approvata dall'Assemblea ottenendo, all'atto delle votazioni, almeno i 2/3 dei voti dei soci presenti.

TITOLO VII SCIoglimento DELLA PRO LOCO

Articolo 13

Lo scioglimento della Pro Loco potrà essere deliberato solo dall'Assemblea ottenendo almeno i 3/4 dei voti dei soci presenti.
In caso di scioglimento, cessazione o estinzione l'Assemblea destinerà, dopo la liquidazione, il patrimonio a fini di utilità sociale.
Gli immobili ottenuti con il contributo di determinati enti pubblici saranno assegnati, nei casi sopra indicati, al Comune con il vincolo di destinazione a relativi fii di utilità sociale.